Pubblicato in, www.grusol.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO

n. 108 del 28 marzo 2025

Oggetto: Accordi contrattuali per prestazioni riabilitative anno 2023 tra l'AST di Fermo e le strutture private accreditate di cui alla DGR. n. 4 del 5.01.2024.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore della UOC Supporto all'Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 05.01.2024, con cui viene approvato lo schema di accordo-quadro per gli anni 2022-2023 tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021;
3. di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali allegati al presente atto per l'anno 2023 con i rappresentanti delle strutture "Comunita' di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e "Residenza Anni Azzurri Valdaso" della Kos Care S.r.l. nei termini di cui agli schemi contrattuali allegati al presente atto, da intendersi quali parti integranti, formali e sostanziali dello stesso;
4. di confermare e disporre la ripartizione delle risorse economiche assegnate all'AST di Fermo per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture coinvolte dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 di competenza dell'Ast di Fermo secondo quanto previsto dalla nota del Dipartimento Salute della Giunta Regionale delle Marche prot. n. 40273 del 11.01.2024, acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524;
5. di definire, per ciascuna struttura, i tetti annuali economici insuperabili per l'attività ordinaria, relativamente all'anno 2023, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

Risorse complessive anno 2023.		
Struttura	**Tipologia**	**Budget 2023**
Comunità di Capodarco	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 1.393.452,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.806.903,00
Azienda Socio-Sanitaria G. Mancinelli	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 1.338.272,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00
Kos Care S.r.l. "Anni Azzurri Residenza Valdaso"	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 517.624,00

6. di dare atto del fatto che, per quanto di rilievo relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, la DGR n. 4 del 05.01.2024 ha confermato, per l'anno 2023, detta progettualità e le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, per il mantenimento dei trattamenti in atto, assegnando alla struttura "Comunità di Capodarco" **€ 39.384,00**;
7. di recepire il sistema tariffario così come definito dal punto n. 12 dell'accordo approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024 e uniformemente di stabilire che per i pazienti ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenzialí (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto, in assenza di altro setting assistenziale idoneo, si riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale;
8. di dare atto del fatto che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai conti economici della contabilità generale nel bilancio dell'AST di Fermo dell'esercizio 2023, come meglio già descritto nel documento istruttorio;
9. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore della U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari;
10. di dare atto sia del fatto che gli accordi allegati saranno adeguati, se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che gli stessi continuano a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula dei nuovi accordi, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;
11. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
12. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza nell'esecuzione degli accordi allegati, al Direttore della U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di cui all'art. 28, della L.R. 19/2022;
14. di dare atto del fatto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo nel sito informatico istituzionale aziendale.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Grinta

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo	Il Direttore Sanitario
Dott. Massimo Esposito	Dott.ssa Elisa Draghi

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale)

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed *integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/1992";*
- Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999;
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale";
- D.G.R.M. n. 709 del 09/06/2014 *"Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche";*
- D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 *"Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015";*
- D.G.R.M. n. 1165 del 21/12/2015 *"Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015 (D.G.R. n. 1064/2014). Integrazione con riferimento ai progetti di contrasto della mobilità passiva per l'anno 2015";*
- L. R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 *"Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";*
- DPCM 12/01/2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";*
- D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017 *"DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione Aris per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione";*
- D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 ad oggetto:" Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021";
- D.G.R. Marche n. 359 del 17.3.2020 "accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020";
- D.G.R. Marche n. 387 del 27.3.2020 "Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020";
- D.G.R. Marche n. 704 del 15.06.2020 "Accordo con Aris Marche, relativamente alle strutture denominate "Santo Stefano Villa Fastiggi" di Pesaro e "Residenza Valdaso" di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27.03.2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019";
- D.G.R. Marche n. 1269 del 05.08.2020 "Incremento dell'offerta convenzionale nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)";
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 "Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l'Asur Marche, l'ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019";
- DGRM n. 1194 del 3/08/2020 Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: "Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 en. 938/2020";

- D.G.R.M. n. 1596 del 22/01/2021 – Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere "Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, Residenza anni Azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno;
- L.R. n. 19/2022 Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- DGRM n. 1411 del 30/09/2023 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022;
- D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024 – Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023;
- D.G.R.M. N. 1450 DEL 30/09/2024 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.

Motivazione:

L'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che *"Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui all'art. 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".*

L'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art.8- quinquies.

L'art. 20 della Legge Regionale n. 21 del 30.09.2016 sancisce quanto segue: *"La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni".*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ha definito ed aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

A tal fine, la Giunta regionale, con D.G.R.M. n. 56 del 31/01/2022 ha recepito l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021).

Nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra indicate, la Giunta Regionale ha adottato gli atti di programmazione sanitaria ed i limiti massimi annuali di spesa per la contrattazione, a livello locale, dei piani delle prestazioni tra le Aziende sanitarie e le strutture private accreditate.

Con Delibera n. 1668 del 30.12.2019, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato l'accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021 e, con Delibera n. 4 del 5.01.2024, ha approvato lo schema di accordo quadro per gli anni 2022 e 2023 tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021.

La menzionata DGR n. 4 del 5.01.2024, relativamente alle **risorse economiche per residenti per l'annualità 2023**, prevede che *"Per l'anno 2023, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, alle singole strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, viene attribuito un budget complessivo insuperabile, suddiviso per AST, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici definiti nelle tabelle n.1, 2 e 3 di cui al presente accordo, le quali definiscono rispettivamente il budget a favore dei residenti della Regione Marche per prestazioni di riabilitazione ospedaliera e specialistica ambulatoriale (tabella n. 1), riabilitazione extra-ospedaliera (tabella n. 2) e riabilitazione semiresidenziale e ambulatoriale (tabella n. 3)".*

Circa le compensazioni economiche tra i diversi settings assistenziali, per l'anno 2023, si chiarisce che *"Le eventuali minori prestazioni in regime extra-ospedaliero rispetto ai budget specifici, di cui alla tabella n.2, potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici di cui alla tabella n.3, nei limiti del 10% dei predetti budget, di cui alla tabella n.2, previa intesa con l'AST di riferimento. Risultano ammissibili, eventuali compensazioni inverse, ad eccezione del budget assegnato per l'attività ambulatoriale finalizzata al progetto riabilitativo per l'età evolutiva, di cui al capitolo 5 del presente accordo".*

Relativamente alle tariffe applicabili, si stabilisce che *"Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.*

Per quanto riguarda i rimborsi forfettari di cui alla DGR n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, si rimanda il loro eventuale impiego ai singoli accordi contrattuali determinati in sede AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, per l'anno 2022, e dalle singole AST, per l'anno 2023.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR. n. 1729/2010".

Nella DGR n. 4 del 5.01.2024 si disciplina anche **il progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni**, circa il quale si stabilisce quanto segue: "*Il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, ha determinato una importante risposta assistenziale, contribuendo alla riduzione delle liste di attesa per tale setting. Alla luce di tale esperienza si ritiene pertanto opportuno confermare, per gli anni 2022 e 2023, le risorse già previste alla tabella n.2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, sulla base della ripartizione tra erogatori dettagliata dalla deliberazione in parola, per il mantenimento dei trattamenti in atto. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono indicate in maniera distinta poiché destinate esclusivamente all'età evolutiva e non soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie*".

Le strutture coinvolte dalla DGR n. 4/2024 di competenza dell'AST di Fermo per l'anno 2023 sono la "Comunità di Capodarco" di Fermo, il "Centro Montessori di Fermo", la "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo e la "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone della Kos Care S.r.l.

Vista l'adozione della DGR n. 4 del 05.01.2024, si è provveduto alla redazione degli accordi contrattuali per l'anno 2023 con le strutture private accreditate per prestazioni riabilitative presenti nel territorio di competenza dell'odierna AST di Fermo, i quali sono stati sottoposti alla firma dei rappresentanti legali delle stesse con note prott. n. 70393 del 18.11.2024, n. 70044 del 15.11.2024, n. 70392 del 18.11,2024 e n. 1107 del 08.01.2025.

Gli accordi sottoscritti in modalità digitale da parte dei rappresentanti legali delle strutture private sono pervenuti, per la "Comunità di Capodarco" di Fermo, con nota acquisita in data 10.12.2024 al n. 75240 del protocollo aziendale; per la "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo, con nota acquisita in data 22.11.2024, al n. 71529 del protocollo aziendale; per la "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone della Kos Care S.r.l., con nota acquisita in data 31.01.2025 al n. 7649 del protocollo.

Poiché, tuttavia, non è pervenuto, al momento della redazione del presente provvedimento, il contratto per l'anno 2023 sottoscritto dal rappresentante legale del "Centro Montessori", allo stato si prende atto dell'adesione al rapporto convenzionale solo da parte della "Comunità di Capodarco", dell'"Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" e della "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone della Kos Care S.r.l., rinviando ad un successivo provvedimento il recepimento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con il "Centro Montessori".

Le previsioni sopra succintamente riportate sono rientrate negli accordi convenzionali con le strutture, con le ulteriori precisazioni che seguono.

Si precisa che le dotazioni ed i posti della Comunità di Capodarco coinvolti dalla convenzione di cui si prende atto col presente provvedimento sono i seguenti:

- in regime residenziale, con una dotazione di n. 45 posti letto come di seguito suddivisi, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo:

  (a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
  (b) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);

- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti;
- in regime semiresidenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 10 posti (PRF6);
- in regime semiresidenziale, presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta", con una dotazione di n. 15 posti (PRF6);
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Fermo (FM), Via Vallescura n. 47, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale.

Le dotazioni ed i posti della "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" coinvolti dalla convenzione di cui si prende atto col presente provvedimento sono i seguenti:

- in regime residenziale:

  (c) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
  (d) n. 15 p.l. di PRF2 – RD1.2 (Residenze Sanitarie Riabilitative, estensiva);

- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali);
- centro ambulatoriale di riabilitazione.

Le dotazioni ed i posti della "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone della Kos Care S.r.l. coinvolti dalla convenzione di cui si prende atto col presente provvedimento sono i seguenti:

- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4_PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1_PRF1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821).

Nell'ambito dell'accordo con la "Comunità di Capodarco", relativamente alle prestazioni riabilitative domiciliari in favore di pazienti affetti da SLA, nell'accordo contrattuale si stabilisce quanto segue:

- tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;

- ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;

- per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;

- su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale.

Le Strutture private devono essere autorizzate ed accreditate dalla Regione Marche e, pertanto, devono possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e devono mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

Le strutture convenzionate di Riabilitazione erogano le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGR n. 734 del 29.06.2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Gli accordi recepiti con il presente atto hanno efficacia per il periodo 01.01.2023-31.12.2023.

Viene confermato, per l'anno 2023, il **progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni**, assegnando alla "Comunità di Capodarco", in quanto struttura coinvolta, le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, per il mantenimento dei trattamenti in atto, pari ad **€ 39.384,00**.

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Le prestazioni erogate vengono retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della DGR n. 4 del 05.01.2024.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprensività della tariffa.

In caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, viene applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato- Regioni del 07.06.2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità, pertanto, l'AST di Fermo, relativamente all'anno 2023, provvede al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza a tali pazienti alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Le risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024 assegnate all'AST di Fermo per la remunerazione delle strutture coinvolte dal presente atto sono state oggetto di una proposta di ripartizione tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo da parte del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, contenuta nella nota prot. n. 40273 del 11.01.2024, acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non vengono in ogni caso retribuite.

I tetti di spesa assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024, prevedendosi l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

Di seguito sono riportati i tetti di spesa assegnati alle strutture di cui con il presente atto si recepisce l'accordo convenzionale, in ossequio alla DGR n. 4 del 05.01.2024 ed in accoglimento della proposta di riparto proposta dal Dipartimento Salute con nota prot. n. 40273 del 11.01.2024, acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche:

Struttura	**Risorse assegnate anno 2023**	
	Extraospedaliero	**Semiresidenziale ed ambulatoriale**
"Comunità di Capodarco"	€ 1.393.452,00	€ 1.806.903,00
"Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli"	€ 1.338.272,00	€ 23.150,00
Kos Care S.r.l. "Anni Azzurri Residenza Valdaso"	€ 517.624,00	/

Si prevede, come condizione fondamentale per definire il rapporto di collaborazione e buona fede contrattuale, che la struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Tenuto conto del fatto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Fermo, per l'anno 2023, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C e del flusso FAR.

Nell'accordo allegato si prevede l'automatico adeguamento dell'accordo convenzionale qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi delle strutture private, ovvero diversi criteri per l'ammissione.

Relativamente a tutti gli ulteriori elementi eventualmente non menzionati nel presente atto, relativi alla regolamentazione del rapporto tra le strutture "Comunità di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli", "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone della Kos Care S.r.l. e l'AST di Fermo, si fa rinvio alla Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui richiamata e trascritta.

Si attesta che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai conti economici dell'AST di Fermo dell'esercizio 2023:

Competenza	Conto Co.Ge	Descrizione conto	Importo	Riferimenti Aut./Sub.
2023	0505100109	*Acquisti di prestazioni di assistenza **residenziale** riabilitativa ex art. 26 L. 833/78*	€ 3.248.410,89	85/1; 85/2; 85/3
2023	0505090109	*Acquisti di prestazioni di assistenza **semiresidenziale** riabilitativa ex art. 26 L. 883/78*	€ 900.237,31	99/1; 99/2
2023	0505080111	*Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale **ambulatoriale** riabilitativa ex art. 26 L. 833/78*	€ 814.163,94	84/1; 84/2; 84/3

Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore Generale dell'AST di Fermo, ai fini dell'eventuale adozione, il seguente schema di determina:

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 05.01.2024, con cui viene approvato lo schema di accordo-quadro per gli anni 2022-2023 tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021;
3. di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali allegati al presente atto per l'anno 2023 con i rappresentanti delle strutture "Comunita' di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e "Residenza Anni Azzurri Valdaso" della Kos Care S.r.l. nei termini di cui agli schemi contrattuali allegati al presente atto, da intendersi quali parti integranti, formali e sostanziali dello stesso;
4. di confermare e disporre la ripartizione delle risorse economiche assegnate all'AST di Fermo per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture coinvolte dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 di competenza dell'Ast di Fermo secondo quanto previsto dalla nota del Dipartimento Salute della Giunta Regionale delle Marche prot. n. 40273 del 11.01.2024, acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524;
5. di definire, per ciascuna struttura, i tetti annuali economici insuperabili per l'attività ordinaria, relativamente all'anno 2023, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

Risorse complessive anno 2023.		
Struttura	**Tipologia**	**Budget 2023**
Comunità di Capodarco	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 1.393.452,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.806.903,00
Azienda Socio-Sanitaria G. Mancinelli	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 1.338.272,00

	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00
Kos Care S.r.l. "Anni Azzurri Residenza Valdaso"	**Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale**	€ 517.624,00

6. di dare atto del fatto che, per quanto di rilievo relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, la DGR n. 4 del 05.01.2024 ha confermato, per l'anno 2023, detta progettualità e le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, per il mantenimento dei trattamenti in atto, assegnando alla struttura "Comunità di Capodarco" **€ 39.384,00**;
7. di recepire il sistema tariffario così come definito dal punto n. 12 dell'accordo approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024 e uniformemente di stabilire che per i pazienti ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenzialí (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto, in assenza di altro setting assistenziale idoneo, si riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale;
8. di dare atto del fatto che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai conti economici della contabilità generale nel bilancio dell'AST di Fermo dell'esercizio 2023, come meglio già descritto nel documento istruttorio;
9. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore della U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari;
10. di dare atto sia del fatto che gli accordi allegati saranno adeguati, se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che gli stessi continuano a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula dei nuovi accordi, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;
11. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
12. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza nell'esecuzione degli accordi allegati, al Direttore della U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di cui all'art. 28, della L.R. 19/2022;
14. di dare atto del fatto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo nel sito informatico istituzionale aziendale.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Lorenzo Diomedi

Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Paolo Bottazzi

ALLEGATI

1) Accordo per l'affidamento alla struttura privata accreditata "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" " di Montelparo (FM) di un piano di prestazioni riabilitative da erogarsi in nome e per conto del S.S.R. per l'anno 2023;

2) accordo per l'affidamento alla struttura privata accreditata "Comunita' di Capodarco di Fermo" di un piano di prestazioni riabilitative da erogarsi in nome e per conto del S.S.R. per l'anno 2023;

3) accordo per l'affidamento alla struttura privata accreditata ""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"", della Kos Care s.r.l." di un piano di prestazioni riabilitative da erogarsi in nome e per conto del s.s.r. per l'anno 2023.

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L'ANNO 2023.

TRA

L'AST DI FERMO, in persona del Direttore Generale dell'AST di Fermo, Dott. Roberto Grinta.

E

IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO" (di seguito anche "Centro di Riabilitazione" o "Struttura privata"), nella persona del Rappresentante Legale, Mons. Vinicio Albanesi, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste e dagli artt. 94 ss. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l'anno 2023.

PREMESSO

1) che il Centro "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO" è presente nel territorio di competenza dell'AST di Fermo – con struttura ubicata a Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);

2) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche n. 322/AIR del 22.12.2014 ha decretato l'accreditamento senza prescrizioni della struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" – situata nel Comune di Fermo – Via Vallescura, 47 – per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 45 posti letto, in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 15 posti e prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale, con l'assegnazione della classe 5;

3) che con Decreto n. 229/ACR del 26.05.2016 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto che è stato attestato il possesso dei requisiti minimi, previsti dall'art. 6 della L.R. 20/2000, relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, a seguito della trasformazione di n. 30 posti letto (dei 45 p.l. autorizzati ed accreditati come PRF3) in PRF2 RD1.3, della struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" - situata in Via Vallescura, 47 - Comune di Fermo - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche sensoriali in regime residenziale con una dotazione finale di n. 45 posti letto così suddivisi:

   a) n. 30 posti letto di PRF2 – RD1.3 (estensiva protratta);
   b) n. 15 posti letto di PRF3 – RD3 (RSA disabili);

4) che con Decreto n. 35 del 03.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di accreditamento della struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" - situata in Via Vallescura, 47 - Comune di Fermo - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione finale di n. 45 posti letto così suddivisi, a seguito del nuovo assetto organizzativo:

   a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
   b) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);

5) che con Decreto n. 38 del 08.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di rinnovo dell'accreditamento presentata dalla struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" – situata in Via Vallescura, 47, Comune di Fermo, della struttura sanitaria denominata "Comunità Sant'Andrea" – situata nel Comune di Fermo, Via Pompeiana n. 364 – per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 10 posti;

6) che con Decreto n. 312 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto che è stato attestato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori, il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria di una struttura sanitaria denominata "Comunità Sant'Andrea" della Comunità di Capodarco di Fermo, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n.10 posti – situata nella nuova sede di Via Indipendenza n.45 del Comune di Fermo;

7) che con Decreto n. 42 del 08.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di rinnovo dell'accreditamento, presentata dal legale rappresentante dell'Ente Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in Fermo , Via Vallescura n. 47 e, per l'effetto, ha rinnovato l'accreditamento, ai sensi dell'art. 17 della L.R 21/2016, sentita l'Agenzia Regionale Sanitaria, della struttura sanitaria denominata "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM) – Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;

8) che con Decreto n. 93/ACR del 07.03.2016 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche n.75/DSS del 02.08.2012 accoglieva l'istanza di accreditamento presentata dal legale rappresentante dell'Ente Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in Fermo – Via Vallescura,47 e accreditava senza prescrizioni la struttura sanitaria denominata "Comunità Santa Elisabetta" situata nel Comune di Fermo, Contrada Abbadetta, 15, Località Torre di Palme, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale (PRF6) con una dotazione di n.15 posti, assegnando alla struttura la classe 5;

9) si stabiliva l'accreditamento della struttura sanitaria denominata Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta" della Comunità Capodarco di Fermo, situata nel

Comune di Fermo, Contrada Abbadetta, Località Torre di Palme, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 15 posti (PRF6), assegnando la classe 5;

10) che la Giunta Regionale della Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 44 del 02.03.2023 ha accolto l'istanza di accreditamento istituzionale, Livello Eccellente, presentata dal legale rappresentante della Comunità Capodarco di Fermo con sede legale a Fermo (FM), in via Vallescura, n.47, P.IVA 02438510444, per la struttura denominata "Comunità Residenziale Sant'Andrea", codice ORPS n. 604871, sita nel Comune di Fermo (FM), in via Indipendenza, n. 45 per l'erogazione di prestazioni di "Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili", codice "RD2", come da codifica del Regolamento Regionale n. 1/2018, con una dotazione di n. 12 posti letto;

11) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

12) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

13) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

14) che con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione

Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

ART. 2
Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, eroga prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aziende Sanitarie della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.
Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. della "Comunità di Capodarco di Fermo", situata in Via Vallescura, 47, Comune di Fermo, ricomprese le strutture diversamente nominate e che fanno capo alla medesima Comunità, è la seguente:

- in regime residenziale, con una dotazione di n. 45 posti letto come di seguito suddivisi, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo:
  (a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
  (b) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);
- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti;
- in regime semiresidenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 10 posti (PRF6);
- in regime residenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 12 posti;
- in regime semiresidenziale, presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta", con una dotazione di n. 15 posti (PRF6);
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Fermo (FM), Via Vallescura n. 47, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale.

Si precisa che le dotazioni ed i posti della Comunità di Capodarco coinvolti dalla presente convenzione nell'erogazione di prestazioni riabilitative in favore della AST di Fermo sono i seguenti:

- in regime residenziale, con una dotazione di n. 45 posti letto come di seguito suddivisi, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo:
  (c) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
  (d) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);
- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti;

- in regime semiresidenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 10 posti (PRF6);
- in regime semiresidenziale, presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta", con una dotazione di n. 15 posti (PRF6);
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Fermo (FM), Via Vallescura n. 47, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale.

Relativamente alle prestazioni riabilitative domiciliari a pazienti affetti da SLA, si stabilisce e concorda quanto segue:
- tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;
- ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;
- per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;
- su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale.

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.
Il Centro di Riabilitazione eroga le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.
Il presente accordo ha efficacia per il periodo 01.01.2023-31.12.2023.
Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative oggetto del presente accordo, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo**.**
Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.
Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).
Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*".
La stessa certificazione della "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo, della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno, della proposta di regime di trattamento.
L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Azienda, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.
Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Azienda, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.
La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST di Fermo formula per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmette all' Azienda di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'AST di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'AST di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).
La trasmissione del piano di trattamento all'Azienda può effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).
Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.
Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 5
Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2023, il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, per il mantenimento dei trattamenti in atto, pari ad **€ 39.384,00**.
Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.
Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.
Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3) Disturbi del linguaggio;
4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9) Disturbi emozionali e affettivi;
10) Disturbi somatoformi.

Le liste di attesa per l'età evolutiva sono monitorate dall'AST di Fermo, tramite specifiche procedure informatizzate volte a rendere trasparente e tempestiva la presa in carico di ogni nuovo utente e sono gestite con un unico file al fine di monitorare il relativo fabbisogno assistenziale, supportare la programmazione, la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi modelli e servizi assistenziali, nonché valutare l'appropriatezza degli interventi.

ART. 6
Tariffe e conservazione del posto

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, a cui le parti espressamente rinviano, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.
Le prestazioni erogate vengono retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della DGR n. 4 del 05.01.2024.
Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprensività della tariffa.
Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Azienda secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.
Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.
È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Azienda della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.
Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore del Distretto (a mezzo, PEC o posta elettronica).
Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le Parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.
Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi sono seguiti dalle UMEE del territorio che procede ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. In caso contrario l'AST di Fermo può richiedere, attraverso l'UMEE competente, che la funzione di inserimento/re-inserimento nei contesti scolastici di riferimento sia svolta dagli stessi CAR che hanno avuto in carico il paziente.
Per i pazienti che vengono ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'AST di Fermo riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.
Relativamente all'attività riabilitativa territoriale, essa deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Nelle more dell'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale, si intende favorire un miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

ART. 7
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).
A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.
Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2023 l'AST di Fermo può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.
Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.
Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'art. 9.

ART. 8
Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni (accordo Stato Regioni del 07/06/2023 rep. n. 134/csr)

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.
Pertanto, l'AST di Fermo, relativamente all'anno 2023, dovrà provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza a tali pazienti alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.
Come già previsto nella DGR n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti sono riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.
Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse sono automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

ART. 9
Risorse economiche

Per l'anno 2023, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, alle strutture sanitarie private accreditate firmatarie dell'accordo di cui alla DGR n. 4 del 05.01.2024 viene attribuito un budget complessivo insuperabile, suddiviso per AST di riferimento, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici definiti nelle tabelle n. 2 e 3 dell'accordo allegato al menzionato provvedimento, le quali definiscono rispettivamente il budget a favore dei residenti della Regione Marche per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera (tabella n. 2) e riabilitazione semiresidenziale e ambulatoriale (tabella n. 3).
Rimangono esclusi dai predetti budget, di cui alle tabelle, gli oneri connessi alla remunerazione di prestazioni a favore dei pazienti "STP".

La Tabella n. 3 include anche le risorse destinate al progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni, come da tabella n. 2 della DGR 1668/2019 (risorse 2021), nonché quelle dedicate all'Ambulatorio per la Continuità dell'Assistenza Primaria (ACAP).
Con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, ha comunicato una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024.
Di seguito sono riportati i tetti di spesa assegnati alla "Comunita' di Capodarco di Fermo", in ossequio alla DGR n. 4 del 05.01.2024, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche:

- **Extraospedaliero: € 1.393.452,00**
- **Semiresidenziale ed ambulatoriale, inclusa Età Evolutiva: € 1.806.903,00**

Le parti possono, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.
Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non vengono in ogni caso retribuite.
I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti all'anno 2023, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.
I tetti di spesa assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 10
Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2023, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, le eventuali minori rispetto ai budget specifici, potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici, nei limiti del 10% dei predetti budget, di cui alle prestazioni in regime extra-ospedaliero, previa intesa con l'AST di riferimento.
Risultano ammissibili eventuali compensazioni inverse, ad eccezione del budget assegnato per l'attività ambulatoriale finalizzata al progetto riabilitativo per l'Età Evolutiva.
Non sono mai ammesse, per ogni singola struttura, compensazioni intra-aziendali e/o inter-aziendali tra le eventuali minori prestazioni in regime extra-ospedaliero e semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici di cui alle tabelle n.2 e 3, e le eventuali maggiori prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali rispetto ai budget specifici di strutture non facenti riferimento al presente accordo, anche se facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento.

ART. 11

Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.
Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 12
Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.
Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.
Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale, il Centro di Riabilitazione **trasmette, alla stipula del presente Accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza**, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesta che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne tiene scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.
Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prende in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.
Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmette, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni, copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.
Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Azienda si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 13
Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte dell'Azienda di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEE e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).
Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Azienda al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Azienda può in ogni momento effettuare

controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileva i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Azienda per i fini di controllo e di ulteriore competenza.
Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati.
Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che l'Azienda si riserva di approvare anche con modifiche.
Relativamente alla quota ambulatoriale, la "Comunità di Capodarco di Fermo" si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni ambulatoriali per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di Fabbisogno.

ART. 14
Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.
L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.
I controlli sull'appropriatezza delle attività vengono eseguiti in ottemperanza alla DGR n. 781 del 28.05.2013e relativi decreti applicativi.

I controlli sono effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avvengono alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività vengono redatti appositi verbali.
Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.
Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 15
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'AST di Fermo contabilità mensili specifiche per paziente e per Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente.
Ogni contabilità sarà costituita:

a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza
   = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
   = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
   = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso
   Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione.
c) analoga distinta, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria, dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il documento dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:
   1) Denominazione struttura
   2) Tipologia prestazioni
   3) Mese ed anno a cui si riferiscono i dati
   4) Estremi fatture di riferimento

   Il file dati dovrà essere inserito in allegato.
   Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare:
   "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.
Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.
La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato, con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento).

ART. 16
Obbligo di leale cooperazione – flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.
La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.
Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.
Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).
Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Fermo, per l'anno 2023, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.
Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; I'AST di Fermo assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.
Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.
L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere, ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 17
Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali sono trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi del suddetto trattamento.
Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 18
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
In caso di contenzioso giudiziario, il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- in ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Fermo, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Fermo, ovvero le AST competenti, devono accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso.
  Tale decurtazione viene posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso.
  Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avviene attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- ad emettere le note di credito richieste da AST di Fermo:
  - per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - per l'anno 2023, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti

in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 19
Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.
La sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo.
Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li ……...

Per il Direttore della AST di Fermo	*CENTRO "COMUNITA' DI*
Dott. Roberto Grinta	*CAPODARCO DI FERMO*
	Mons. Vinicio Albanesi

Allegato all'accordo contrattuale tra AST di Fermo ed il Centro "Comunità di Capodarco di Fermo" con sede nel territorio dell'AST stessa sottoscritto in data …….

\- - -

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:	**Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo**
con Sede:	**Via Zeppilli, 18 – Fermo (FM)**
Tel. / FAX:	**0734.625111**
e-mail / PEC:	**ast.fermo@emarche.it**

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO -** e

IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -**

L'AST Fermo, in persona del Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra AST Fermo ed il Centro "Comunita' di Capodarco di Fermo"**,** in epigrafe richiamato, di seguito denominati anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;

- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How le strutture private possiedono requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi

all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo, ……..

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Per il Direttore della AST di Fermo	*CENTRO "COMUNITA' DI*
Dott. Roberto Grinta	*CAPODARCO DI FERMO*
	Mons. Vinicio Albanesi

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA la "AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L'ANNO 2023.

TRA

L'AST DI FERMO, in persona del Direttore Generale dell'AST di Fermo, Dott. Roberto Grinta.

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI" (successivamente citato come "Centro di Riabilitazione" o "Struttura privata"), nella persona del Presidente della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste e dagli artt. 94 ss. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l'anno 2023.

PREMESSO

1) che l'"Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo (di seguito anche "Centro di Riabilitazione" o "Struttura privata") è presente sul territorio dell'AST con sede in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM);

2) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 397/ACR del 02.11.2015 ha attestato l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, fatta salva la verifica della congruità del progetto rispetto al possesso dei requisiti minimi, relativo alla richiesta presentata dal Direttore Generale dell'Ente Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" con sede in Montelparo (FM), Via Santa Maria Novella, snc per l'autorizzazione alla trasformazione di posti letto in PRF2 (RD1.3 codice nuova tipologia) dei 30 p.l. autorizzati ed accreditati come PRF3 (codice attuale autorizzazione) - limitatamente a n. 4 posti letto - della struttura sanitaria denominata Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" - situata in Via Santa Maria Novella, snc - Comune di Montelparo (FM) - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche sensoriali in regime residenziale;

3) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 87/ACR del 07.03.2016 ha accreditato la struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" – situata nel Comune di Montelparo (FM) – Via Santa Maria Novella, snc – per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, semiresidenziale (PRF6) con una dotazione di n. 15 posti, centro ambulatoriale di riabilitazione e presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, assegnando alla suddetta struttura la classe 5;

4) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 463 del 29.12.2016 ha dato atto della verifica delle misure previste per il

rispetto dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici ai sensi della DGR n. 1501/2016 e della DGR n. 2200/2000 e s.m.i. della struttura sanitaria denominata Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli", ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione di n. 4 posti letto di PRF3 (codice attuale autorizzazione), dei n. 30 posti letto autorizzati ed accreditati , in n. 4 posti letto di PRF2 RD1.3 (codice nuova tipologia);

5) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 79 del 13.03.2017 ha dato atto che è stato attestato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori, il possesso dei requisiti minimi così come previsto dalle disposizioni contenute nella DGR n. 1501 del 01.12.2016, relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria a seguito della trasformazione di n. 4 posti letto di PRF3 (codice attuale autorizzazione), dei n. 30 posti letto autorizzati ed accreditati, in n. 4 posti letto di PRF2 RD1.3 (codice nuova tipologia);

6) che con Decreto n. 313 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di accreditamento presentata dalla struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" ", situata in Via Santa Maria Novella, snc, Comune di montelparo (FM), per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale (cod. PRF2 RD1.3) con una dotazione di n. 04 posti letto;

7) che nel medesimo Decreto n. 313 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha anche dato atto del fatto che la tipologia di prestazioni acquisite da ASUR dalla struttura "Azienda socio-sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo (FM) è, per 15 posti letto, quella di cod. PRF2 - RD 1.3 , così come dichiarato nella nota ASUR prot . 9718 del 29/3/2017 e puntualmente riportato nell'allegato 5.3 alla DGR n. 1105/2017;

8) che con Decreto n. 335 del 26.11.2018 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha preso atto dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento presentata dalla struttura sanitaria denominata " Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli ", per prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di 26 posti letto (cod. tipologia PRF3) e in regime semiresidenziale con una dotazione di n.15 posti (cod. tipologia PRF6) – prestazioni di riabilitazione e recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale;

9) che con Decreto n. 361 del 13.12.2018 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha attestato l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, di cui all'art. 8 comma 3 L .R. 21/2016, relativa alla richiesta presentata dall'Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" per l'autorizzazione alla trasformazione dei 4 posti letto autorizzati ed accreditati come RD1.3 (cod. ORPS 604581) e degli 11 posti letto autorizzati ed accreditati come RD3 (cod. ORPS 601756) in 15 posti letto in regime PRF2/RD1.2 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (RD1.2), in regime residenziale;

10) che con Decreto n. 09 del 10.01.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto del fatto che è stata verificata la congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici , ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 21/2016 - DGR 47/2018 - DGR n.2200/2000 e s.m.i., ai fini

dell'autorizzazione alla trasformazione di n. 11 posti letto PRF3/RD3 (Codice ORPS 601756) e di n. 4 posti letto PRF2/RD1.3 (Codice ORPS 604581) in 15 posti letto PRF2/RD1.2;

11) che con Decreto n. 120 del 16.04.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha preso atto del fatto che è stato verificato il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta presentata dall'Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di una struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto (cod. tipologia PRF2/RD1.2 – cod. ORPS 604752) - situata in Via Santa Maria Novella snc - Comune di Montelparo (FM);

12) che con Decreto n. 262 del 13.09.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accreditato, ai sensi della L.R. n. 21/2016, la struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto (cod. tipologia PRF2/RD1.2 – cod. ORPS 604752) - situata in Via Santa Maria Novella snc - Comune di Montelparo (FM);

13) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

14) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

15) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

16) che con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

ART. 2
Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, eroga prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aziende Sanitarie della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.
Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. della "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" ", situata in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM), è la seguente:

- in regime residenziale:
  (a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
  (b) n. 15 p.l. di PRF2 – RD1.2 (Residenze Sanitarie Riabilitative, estensiva);
- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali);
- centro ambulatoriale di riabilitazione.

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.
Il Centro di Riabilitazione eroga le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.
Il presente accordo ha efficacia per il periodo 01.01.2023-31.12.2023.
Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità

sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative oggetto del presente accordo, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo**.**
Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.
Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).
Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*".
La stessa certificazione della "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo, della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno, della proposta di regime di trattamento.
L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Azienda, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.
Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con

l'Azienda, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST di Fermo formula per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmette all' Azienda di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'AST di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'AST di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).

La trasmissione del piano di trattamento all'Azienda può effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 5
Tariffe e conservazione del posto

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, a cui le parti espressamente rinviano, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Le prestazioni erogate vengono retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della DGR n. 4 del 05.01.2024.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprensività della tariffa.

Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Azienda secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.

Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.
È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Azienda della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.
Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore del Distretto (a mezzo, PEC o posta elettronica).
Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le Parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.
Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi sono seguiti dalle UMEE del territorio che procede ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. In caso contrario l'AST di Fermo può richiedere, attraverso l'UMEE competente, che la funzione di inserimento/re-inserimento nei contesti scolastici di riferimento sia svolta dagli stessi CAR che hanno avuto in carico il paziente.
Per i pazienti che vengono ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'AST di Fermo riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.
Relativamente all'attività riabilitativa territoriale, essa deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Nelle more dell'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale, si intende favorire un miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

ART. 6
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).
A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.
Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2023 l'AST di Fermo può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.
Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.
Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'art. 8.

ART. 7
Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni (accordo Stato Regioni del 07/06/2023 rep. n. 134/csr)

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.
Pertanto, l'AST di Fermo, relativamente all'anno 2023, dovrà provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza a tali pazienti alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.
Come già previsto nella DGR n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti sono riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.
Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse sono automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

ART. 8
Risorse economiche

Per l'anno 2023, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, alle strutture sanitarie private accreditate firmatarie dell'accordo di cui alla DGR n. 4 del 05.01.2024 viene attribuito un budget complessivo insuperabile, suddiviso per AST di riferimento, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici definiti nelle tabelle n. 2 e 3 dell'accordo allegato al menzionato provvedimento, le quali definiscono rispettivamente il budget a favore dei residenti della Regione Marche per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera (tabella n. 2) e riabilitazione semiresidenziale e ambulatoriale (tabella n. 3).
Rimangono esclusi dai predetti budget, di cui alle tabelle, gli oneri connessi alla remunerazione di prestazioni a favore dei pazienti "STP".
La Tabella n. 3 include anche le risorse destinate al progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni, come da tabella n. 2 della DGR 1668/2019 (risorse 2021), nonché quelle dedicate all'Ambulatorio per la Continuità dell'Assistenza Primaria (ACAP).
Con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, ha comunicato una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024.
Di seguito sono riportati i tetti di spesa assegnati alla "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo, in ossequio alla DGR n. 4 del 05.01.2024, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche:

- **Extraospedaliero: € 1.338.272,00**
- **Semiresidenziale ed ambulatoriale: € 23.150,00**

Le parti possono, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non vengono in ogni caso retribuite.
I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti all'anno 2023, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.
I tetti di spesa assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9
Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2023, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, le eventuali minori rispetto ai budget specifici, potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici, nei limiti del 10% dei predetti budget, di cui alle prestazioni in regime extra-ospedaliero, previa intesa con l'AST di riferimento.
Risultano ammissibili eventuali compensazioni inverse, ad eccezione del budget assegnato per l'attività ambulatoriale finalizzata al progetto riabilitativo per l'Età Evolutiva.
Non sono mai ammesse, per ogni singola struttura, compensazioni intra-aziendali e/o inter-aziendali tra le eventuali minori prestazioni in regime extra-ospedaliero e semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici di cui alle tabelle n.2 e 3, e le eventuali maggiori prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali rispetto ai budget specifici di strutture non facenti riferimento al presente accordo, anche se facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento.

ART. 10
Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.
Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 11
Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.
Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.
Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale, il Centro di Riabilitazione **trasmette, alla stipula del presente Accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza**, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e

durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesta che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne tiene scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.
Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prende in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.
Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmette, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni, copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.
Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Azienda si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 12
Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte dell'Azienda di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEE e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).
Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Azienda al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Azienda può in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileva i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Azienda per i fini di controllo e di ulteriore competenza.
Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati.
Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che l'Azienda si riserva di approvare anche con modifiche.
Relativamente alla quota ambulatoriale, la "Azienda socio sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo con sede con sede in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM) si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni ambulatoriali per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di Fabbisogno.

ART. 13
Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.
L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.
I controlli sull'appropriatezza delle attività vengono eseguiti in ottemperanza alla DGR n. 781 del 28.05.2013e relativi decreti applicativi.
I controlli sono effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avvengono alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività vengono redatti appositi verbali.
Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.
Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 14
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'AST di Fermo contabilità mensili specifiche per paziente e per Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente.
Ogni contabilità sarà costituita:

a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza
   = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
   = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
   = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

   Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione.
c) analoga distinta, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria, dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il documento dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:
   1) Denominazione struttura
   2) Tipologia prestazioni
   3) Mese ed anno a cui si riferiscono i dati
   4) Estremi fatture di riferimento

   Il file dati dovrà essere inserito in allegato.
   Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare:
   "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.
Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.
La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato, con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento).

ART. 15
Obbligo di leale cooperazione – flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.
La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.
Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.
Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).
Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Fermo, per l'anno 2023, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.
Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; l'AST di Fermo assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.
Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.
L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere, ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.
Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 16
Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali sono trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi del suddetto trattamento.
Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 17
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
In caso di contenzioso giudiziario, il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.
La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- in ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Fermo, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Fermo, ovvero le AST competenti, devono accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso.
  Tale decurtazione viene posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso.
  Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione

prevista, la stessa avviene attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- ad emettere le note di credito richieste da AST di Fermo:
  - per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - per l'anno 2023, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 18
Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.
La sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo.
Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li ……...

Per il Direttore della AST di Fermo	*AZIENDA SOCIO SANITARIA*
Dott. Roberto Grinta	*"G. MANCINELLI"*

Allegato all'accordo contrattuale tra AST di Fermo e la "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo con sede nel territorio dell'AST stessa sottoscritto in data …….

- - -

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:	**Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo**
con Sede:	**Via Zeppilli, 18 – Fermo (FM)**
Tel. / FAX:	**0734.625111**
e-mail / PEC:	**ast.fermo@emarche.it**

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO -** e

La "AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI" di Montelparo con sede con sede in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM);

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -**

L'AST Fermo, in persona del Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra AST Fermo ed la "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli"**,** in epigrafe richiamato, di seguito denominati anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;

- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How le strutture private possiedono requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

La "AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI" di Montelparo con sede con sede in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM),

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e

gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in

materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo, ……..

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Per il Direttore della AST di Fermo	*AZIENDA SOCIO SANITARIA*
Dott. Roberto Grinta	*"G. MANCINELLI"*

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ""RESIDENZA ANNI AZZURRI "RESIDENZA VALDASO"", DELLA KOS CARE S.R.L." DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L'ANNO 2023.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO (anche "AST DI FERMO"), in persona del Direttore Generale, Dott. Roberto Grinta.

E

La ""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"", della Kos Care S.r.l. situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM) (di seguito anche "struttura privata" o "Centro di riabilitazione") con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe Vailati Venturi, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste e dagli artt. 94 ss. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l'anno 2023.

PREMESSO

1) che la struttura ""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" della Kos Care S.r.l. è presente sul territorio dell'AST di Fermo – Distretto Unico con la sede in Comune di Campofilone (FM), C.da Valdaso;

2) che la struttura è accreditata ai sensi della L.R. n. 21/2016 con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 21 del 04.02.2020 per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con 100 posti letto:
   - per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4_PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
   - per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1_PRF1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821);
   - per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 48 posti letto (codice tipologia RS2_RSA per anziani non autosufficienti ORPS 603501);
   - per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RS3_RSA Demenze ORPS 604822);

3) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

4) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

5) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

6) che con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

ART. 2
Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, eroga prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aziende Sanitarie della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.
Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. della ""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"", situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM), è la seguente:

- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4_PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1_PRF1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821);
- per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 48 posti letto (codice tipologia RS2_RSA per anziani non autosufficienti ORPS 603501);
- per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RS3_RSA Demenze ORPS 604822);

Si precisa che le dotazioni ed i posti della ““Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”“coinvolti dalla presente convenzione nell'erogazione di prestazioni riabilitative in favore della AST di Fermo sono i seguenti:

- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4_PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1_PRF1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821).

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.
Il Centro di Riabilitazione eroga le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.
Il presente accordo ha efficacia per il periodo 01.01.2023-31.12.2023.
Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative oggetto del presente accordo, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo**.**

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lgs. 502/92 e s.m.i.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*".

La stessa certificazione della "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo, della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno, della proposta di regime di trattamento.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Azienda, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, deve tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Azienda, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST di Fermo formula per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione **trasmette all'Azienda di residenza dell'assistito** (per quanto riguarda l'AST di Fermo al Direttore del Distretto), **il piano di trattamento entro 15 gg.**, ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'AST di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).
La trasmissione del piano di trattamento all'Azienda può effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).
Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.
Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 5
Tariffe e conservazione del posto

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, a cui le parti espressamente rinviano, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.
Le prestazioni erogate vengono retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della DGR n. 4 del 05.01.2024.
Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprensività della tariffa.
Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Azienda secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.
Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.
È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Azienda della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.
Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore del Distretto (a mezzo, PEC o posta elettronica).
Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le Parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.
Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi sono seguiti dalle UMEE del territorio che procede ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. In caso contrario l'AST di Fermo può richiedere, attraverso l'UMEE competente, che la funzione di

inserimento/re-inserimento nei contesti scolastici di riferimento sia svolta dagli stessi CAR che hanno avuto in carico il paziente.
Per i pazienti che vengono ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'AST di Fermo riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.
Relativamente all'attività riabilitativa territoriale, essa deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Nelle more dell'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale, si intende favorire un miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

ART. 6
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).
A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.
Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2023 l'AST di Fermo può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.
Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.
Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'art. 9.

ART. 7
Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni (accordo Stato Regioni del 07/06/2023 rep. n. 134/csr)

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.
Pertanto, l'AST di Fermo, relativamente all'anno 2023, dovrà provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza a tali pazienti alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.
Come già previsto nella DGR n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti sono riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.
Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse sono automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

ART. 8
Risorse economiche

Per l'anno 2023, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, alle strutture sanitarie private accreditate firmatarie dell'accordo di cui alla DGR n. 4 del 05.01.2024 viene attribuito un budget complessivo insuperabile, suddiviso per AST di riferimento, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici definiti nelle tabelle n. 2 e 3 dell'accordo allegato al menzionato provvedimento, le quali definiscono rispettivamente il budget a favore dei residenti della Regione Marche per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera (tabella n. 2) e riabilitazione semiresidenziale e ambulatoriale (tabella n. 3).
Rimangono esclusi dai predetti budget, di cui alle tabelle, gli oneri connessi alla remunerazione di prestazioni a favore dei pazienti "STP".
La Tabella n. 3 include anche le risorse destinate al progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni, come da tabella n. 2 della DGR 1668/2019 (risorse 2021), nonché quelle dedicate all'Ambulatorio per la Continuità dell'Assistenza Primaria (ACAP).
Con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo in data 11.01.2024, al n. 2524, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, Dott. Antonio Draisci, ha comunicato una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all'AST di Fermo delle risorse economiche per l'annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024.
Di seguito sono riportati i tetti di spesa assegnati alla ""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"", in ossequio alla DGR n. 4 del 05.01.2024, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche:

- **Extraospedaliero: € 517.624,00**

Le parti possono, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.
Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non vengono in ogni caso retribuite.
I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti all'anno 2023, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.
I tetti di spesa assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9
Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2023, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, le eventuali minori rispetto ai budget specifici, potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget

specifici, nei limiti del 10% dei predetti budget, di cui alle prestazioni in regime extra-ospedaliero, previa intesa con l'AST di riferimento.
Risultano ammissibili eventuali compensazioni inverse, ad eccezione del budget assegnato per l'attività ambulatoriale finalizzata al progetto riabilitativo per l'Età Evolutiva.
Non sono mai ammesse, per ogni singola struttura, compensazioni intra-aziendali e/o inter- aziendali tra le eventuali minori prestazioni in regime extra-ospedaliero e semiresidenziale / ambulatoriale rispetto ai budget specifici di cui alle tabelle n. 2 e 3, e le eventuali maggiori prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali rispetto ai budget specifici di strutture non facenti riferimento al presente accordo, anche se facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento.

ART. 10
Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.
Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 11
Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.
Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.
Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale, il Centro di Riabilitazione **trasmette, alla stipula del presente Accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza**, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesta che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne tiene scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.
Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prende in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.
Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmette, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni, copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.
Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Azienda si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 12
Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte dell'Azienda di progetti

finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con le UOS UMEE ed UMEA e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).
Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua, nell'ambito della propria organizzazione interna, uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Azienda al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Azienda può in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileva i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Azienda per i fini di controllo e di ulteriore competenza.
Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati.
Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che l'Azienda si riserva di approvare anche con modifiche.

ART. 13
Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.
L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.
I controlli sull'appropriatezza delle attività vengono eseguiti in ottemperanza alla DGR n. 781 del 28.05.2013e relativi decreti applicativi.

I controlli sono effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avvengono alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività vengono redatti appositi verbali.
Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.
Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 14
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'AST di Fermo contabilità mensili specifiche per paziente e per Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente.
Ogni contabilità sarà costituita:

a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza
   = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
   = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
   = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
   = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

   Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione.
c) analoga distinta, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria, dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il documento dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:
   1) Denominazione struttura
   2) Tipologia prestazioni
   3) Mese ed anno a cui si riferiscono i dati
   4) Estremi fatture di riferimento

   Il file dati dovrà essere inserito in allegato.
   Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare:
   "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.
Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.
La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato, con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento).

ART. 15
Obbligo di leale cooperazione – flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.
La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.
Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.
Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).
Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Fermo, per l'anno 2023, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.
Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; I'AST di Fermo assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.
Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.
L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere, ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 16
Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali sono trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi del suddetto trattamento.
Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 17
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
In caso di contenzioso giudiziario, il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.
La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;

- in ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Fermo, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Fermo, ovvero le AST competenti, devono accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso.
  Tale decurtazione viene posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso.
  Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avviene attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- ad emettere le note di credito richieste da AST di Fermo:
  - per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - per l'anno 2023, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 18
Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.
La sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li ……...

Per il Direttore della AST di Fermo
Dott. Roberto Grinta

""Residenza Anni Azzurri
"Residenza Valdaso""
Dott. Giuseppe Vailati Venturi

Allegato all'accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e la Residenza Anni Azzurri Valdaso sottoscritto in data ……

\- - -

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:	**Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo**
con Sede:	**Via Zeppilli, 18, 63900 Fermo (FM)**
Tel. / FAX:	**0734.625111**
e-mail / PEC:	**ast.fermo@emarche.it**

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** - e

Anni Azzurri Residenza Valdaso

con sede:	_____
Tel. / FAX:	_____
e-mail / PEC:	_____
Sito web:	_____

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** -

L' Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo (Anche AST di Fermo o AST), in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Grinta;

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra AST di Fermo e Anni Azzurri Residenza Valdaso, di seguito denominata ditta, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aziende Sanitarie della Regione Marche;
- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la struttura privata possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

""Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"", situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM) della KOS CARE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Luogo e data _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento,

Per il Direttore della AST di Fermo
Dott. Roberto Grinta

""Residenza Anni Azzurri
"Residenza Valdaso""
Dott. Giuseppe Vailati Venturi